Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Giovedì, 1° marzo 1934 - ANNO XII** — **Numero 50**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso annue L. 45 — Estero L 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

Le rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 dicembre 1933, n. 2348.
Emendamenti al regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visti i Regi decreti 21 gennaio 1926, n. 258; 23 gennaio 1927, n. 325; 4 maggio 1928, n. 1946; 13 maggio 1928, numero 1555; 17 agosto 1928, n. 2224, 31 ottobre 1929, n. 2486, 11 aprile 1932, n. 998, e 2 marzo 1933, n. 673, che apportano emendamenti al predetto regolamento per la navigazione aerea;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 753, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, che approva e rende esecutiva la Convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 ottobre 1919, nonchè il relativo Protocollo addizionale firmato nella stessa città il 1° maggio 1920, e sono inoltre approvati i due Protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923 che modificano, rispettivamente, gli articoli 5 e 34 della Convenzione stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, che apportano emendamenti al regolamento per la navigazione aerea di cui al R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — DI CROLLALANZA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 149. — MANCINI.

Modifiche al regolamento per la navigazione aerea, approvato col Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nei riguardi degli aeromobili senza motore detti « alianti ».

Art. 1.

All'articolo 1, comma secondo, del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, è aggiunta la seguente definizione:

« e) *Aliante: un aeromobile più pesante dell'aria, privo di organi motori, fornito di ali e sopportato dall'azione dinamica dell'aria.*

« *Come sottospecie:*

« *Libratore: un aliante destinato a percorrere una traiettoria inclinata sull'orizzonte partendo da un punto che è più alto del punto di arrivo, ed adibito unicamente a voli di istruzione;*

« *Veleggiatore: un aliante il quale, utilizzando opportunamente le correnti aeree, si sostiene, progredisce e si eleva al disopra del punto di lancio* ».

Art. 2.

All'art. 6 dello stesso regolamento è aggiunto un terzo comma del seguente tenore:

« *Il Ministero dell'aeronautica può autorizzare l'impianto di* campi di volo *destinati al volo degli alianti, in quelle località che presentino particolari attitudini per l'esecuzione di tale genere di volo. Valgono per tali campi, in quanto applicabili, le norme previste dal capo 3° del presente Titolo per gli aeroporti privati* ».

Art. 3.

All'art. 54 dello stesso regolamento è aggiunto un terzo comma del seguente tenore:

« *Le prescrizioni che precedono non si applicano agli* alianti libratori, *i quali sono contraddistinti da un numero progressivo a norma del successivo art. 164-bis* ».

Art. 4.

Al Titolo III, capo 1°, dello stesso regolamento è aggiunto un articolo del seguente tenore:

« Art. 61-*bis*. — *Sugli alianti, le marche di nazionalità e di immatricolazione (per i veleggiatori) ovvero il numero di immatricolazione (per i libratori) devono essere dipinti lungo i due lati dell'aeromobile e sopra la superficie inferiore delle ali. Si applicano le prescrizioni degli articoli* 58, *lettera* a), 59, 60 e 61, *in quanto ciò sia reso possibile dalla conformazione e dalle linee di costruzione dell'aeromobile* ».

Art. 5.

L'art. 79, comma primo, dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 79.

« Salvo quanto è disposto dal successivo art. 99, i velivoli devono cedere la via agli aeromobili più leggeri dell'aria. I dirigibili *devono cedere* la via agli aerostati ed ai cervi volanti. *Gli aeromobili a motore devono cedere la via agli alianti* ».

Art. 6.

All'art. 99 dello stesso regolamento è aggiunto un capoverso del seguente tenore:

« *Deve esser data la precedenza agli alianti, i quali, in quanto possibile, devono effettuare l'atterraggio lungo la periferia dell'aeroporto, in modo da non ostacolare la linea di volo* ».

Art. 7.

La rubrica del Titolo III, capo 6°, sezione 1ª, dello stesso regolamento è così modificata:

« Sezione 1ª — Certificati di navigabilità *per i velivoli e per gli aeromobili più leggeri dell'aria* ».

Art. 8.

L'art. 126, ultimo comma, dello stesso regolamento è così modificato:

« Per il rilascio del certificato di navigabilità e per il suo periodico rinnovo il Registro italiano navale ed aeronautico si attiene alle norme della presente sezione, e, per quanto concerne *gli alianti, a quelle della sezione 2ª del presente capo* ».

Art. 9.

Al Titolo III, capo 6°, dello stesso regolamento, è aggiunta una sezione portante la rubrica: « *Sezione 2ª — Certificato di navigabilità e certificati di collaudo per gli alianti* » e comprendente i seguenti articoli:

« Art. 154-*bis*.

« *Gli alianti, sotto il punto di vista dell'impiego, sono classificati in due categorie:*

categoria normale;
categoria speciale.

« *La 1ª categoria, o categoria normale, comprende i libratori, i quali possono essere impiegati esclusivamente per voli librati sul campo.*

« *La 2ª categoria, o categoria speciale, comprende:*

i veleggiatori impiegati per allenamento e per rimorchio aereo;

i veleggiatori da record, i quali possono essere impiegati esclusivamente per tentativi di primati.

« Art. 154-*ter*.

« *Ogni veleggiatore deve essere munito di certificato di navigabilità. La presente disposizione riguarda tutti i veleggiatori, eccettuati quelli militari.*

« *Il certificato di navigabilità è rilasciato dal Registro italiano navale ed aeronautico e attesta che il veleggiatore ha subito favorevolmente le prove e i controlli tecnici prescritti per permettergli la navigazione.*

« *Per il rilascio del certificato di navigabilità e per il suo periodico rinnovo il Registro italiano navale ed aeronautico si attiene ai regolamenti da esso redatti, che devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'aeronautica.*

« *Il Registro italiano navale ed aeronautico trasmette al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo), l'originale e la copia di ogni certificato di navigabilità rilasciato*

« *Il rilascio del certificato di navigabilità è subordinato alle seguenti condizioni:*

a) *esame delle caratteristiche di progetto (corredato dai calcoli e dai disegni delle strutture resistenti più importanti); controllo sui materiali impiegati e sulle lavorazioni; verifica del centraggio; prova statica, eventuale, della cellula e di altri elementi resistenti, secondo le norme del Registro italiano navale ed aeronautico approvate dal Ministero dell'aeronautica;*

b) *esecuzione di un volo di prova e di un volo con vento di almeno otto metri al secondo per la verifica delle caratteristiche di volo, dell'efficacia dei comandi, del comportamento alla partenza e all'atterramento (o ammaramento).*

« *Deve inoltre essere eseguita la verifica del peso a vuoto dell'aliante.*

« *I rischi sono a carico esclusivo del costruttore.*

« *Ogni veleggiatore deve essere provvisto di cinture di sicurezza e dei seguenti strumenti:*

un indicatore di velocità sul cui quadrante sia segnata la velocità minima effettiva del veleggiatore;
un indicatore di salita;
un altimetro a lettura diretta;
un paracadute per ogni persona;
nel caso in cui debbono effettuarsi voli fra le nuvole, una bussola.

« I veleggiatori costruiti all'estero possono ottenere il certificato di navigabilità purchè siano in possesso del certificato di navigabilità del paese di origine e si sottopongano alla visita di prima classifica da parte del Registro italiano navale ed aeronautico.

« A tal uopo alla richiesta dovrà essere allegato tale documento. In caso contrario il certificato potrà essere rilasciato soltanto se il Registro italiano navale ed aeronautico, eseguiti gli accertamenti del caso, lo riterrà opportuno.

« I veleggiatori di tipo nuovo, o derivati da tipi già in uso per mezzo di qualsivoglia trasformazione o modificazione, non ancora approvati dal Registro italiano navale ed aeronautico, possono eseguire voli di carattere unicamente sperimentale, con l'obbligo di mantenersi nelle vicinanze del campo di partenza.

« Il certificato di navigabilità è valido per sei mesi, ma può essere successivamente prorogato di sei mesi in sei mesi, previa visita tecnica ordinata dal Registro italiano navale ed aeronautico.

« Art. 154-*quater*.

« Ogni libratore deve essere munito di un certificato di collaudo. La presente disposizione riguarda tutti i libratori, eccettuati quelli militari.

« Il certificato di collaudo è rilasciato dal Registro italiano navale ed aeronautico, e attesta che il libratore ha subito favorevolmente le prove e i controlli tecnici prescritti per permetterne l'impiego.

« Il Registro italiano navale ed aeronautico trasmette al Reale aero club d'Italia l'originale e la copia di ogni certificato di collaudo rilasciato.

« Per i libratori non sono prescritte visite periodiche.

« Art. 154-*quinquies*.

« All'atto della concessione del certificato di navigabilità o del certificato di collaudo il Ministero dell'aeronautica, a suo insindacabile giudizio, può assegnare al costruttore, a titolo di incoraggiamento, un premio di lire duemila per i veleggiatori e di lire mille per i libratori.

« Art. 155.

« Presso il Registro italiano navale ed aeronautico è istituito un registro dei certificati di navigabilità per i velivoli e uno per i veleggiatori. È altresì istituito un registro dei certificati di collaudo per i libratori.

« Il Registro italiano navale ed aeronautico comunica mensilmente al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) le variazioni verificatesi.

« È abrogato il « regolamento per il rilascio del certificato di navigabilità agli apparecchi destinati al volo a vela » approvato col R. decreto 26 luglio 1925, n. 1464 ».

Art. 10.

La rubrica della attuale sezione 2ª del capo 6° del Titolo III dello stesso regolamento è così modificata:

« Sezione 3ª. — Inscrizione degli aeromobili nel registro aeronautico nazionale *e nel registro matricolare*. Certificati di immatricolazione ».

Art. 11.

L'art. 156 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 156. — Nel registro aeronautico nazionale, di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, devono essere iscritti tutti gli aeromobili italiani, eccettuati:

a) *gli aeromobili militari, di dogana e di polizia;*

b) *gli alianti libratori, ai quali si applicano le norme del successivo art. 164-bis.*

« *Nel registro aeronautico nazionale* sono altresì trascritti, a cura degli interessati, gli eventuali trapassi di proprietà, la costituzione di diritti reali sull'aeromobile, ed annotate tutte le riparazioni ed i cambiamenti di tale importanza, da variare fondamentalmente il tipo dell'aeromobile. Detto registro è costituito secondo il modello annesso (Allegato 4), ed è ostensibile a chiunque ne abbia interesse ».

Art. 12.

L'art. 159 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 159. — *Salve le eccezioni previste nel precedente art.* 156, è fatto obbligo a tutti i proprietari di aeromobili di chiederne la immatricolazione nel registro aeronautico nazionale, per il conseguente rilascio del certificato di immatricolazione, non oltre gli otto giorni dalla data di rilascio del certificato di navigabilità.

« A tal uopo ogni proprietario deve presentare al Ministero dell'aeronautica apposita domanda in carta bollata, corredata dai seguenti documenti:

a) indicazione del nome, cognome, paternità, nazionalità e domicilio del proprietario e indicazione dell'aeroporto nella cui giurisdizione l'aeromobile è ricoverato;

b) fotografia dell'aeromobile visto di fianco (formato 9 × 12);

c) dichiarazione che l'aeromobile non è immatricolato in nessuno Stato estero;

d) i documenti necessari a comprovare la cittadinanza italiana, se il proprietario è un privato, ovvero i requisiti di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, se la proprietà è di una società;

e) i documenti necessari a comprovare la provenienza e la proprietà dell'aeromobile, i quali, ove siano costituiti da scrittura privata, non possono essere ricevuti dal funzionario incaricato della tenuta del registro aeronautico, se le sottoscrizioni delle parti non siano in essi autenticate da notaio o accertate giudizialmente;

f) libretto matricolare dell'aeromobile;

g) libretti matricolari dei motori.

« *I documenti indicati alle lettere* f) *e* g) *non sono necessari, quando si tratti di alianti veleggiatori.*

« I documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) sono restituiti al proprietario, ultimate le operazioni di immatricolazione ».

Art. 13.

Al Titolo III, capo 6°, sezione 2ª, dello stesso regolamento è aggiunto un articolo del seguente tenore:

« Art. 164-*bis*. — *Gli alianti denominati libratori ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento devono essere inscritti su un registro matricolare il quale è tenuto dal Reale aero club d'Italia o dagli enti da esso delegati.*

« All'atto della inscrizione sul registro, è assegnato a ciascun libratore un numero progressivo, che serve a contraddistinguerlo.

« Il Reale aero club d'Italia non può iscrivere sul registro alcun libratore che non sia in possesso del certificato di collaudo, rilasciato dal Registro italiano navale ed aeronautico a norma dell'art. 154-quater.

« Il Reale aero club d'Italia comunica trimestralmente al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) le variazioni verificatesi sul registro matricolare ».

Art. 14.

Al Titolo III, capo 7°, dello stesso regolamento è aggiunto un articolo del seguente tenore:

« Art. 165-*bis*. — *Le norme del presente capo non si applicano agli alianti veleggiatori o libratori ».*

Art. 15.

L'art. 189 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 189. — Chiamasi brevetto aeronautico *ovvero attestato aeronautico* il documento che attesta e riconosce nel titolare la capacità di esercitare a bordo degli aeromobili, secondo le condizioni fissate nel presente regolamento, le speciali mansioni nel brevetto stesso indicate.

« Esistono le seguenti specie di brevetti *e di attestati* aeronautici:

a) brevetto di pilota di velivolo;

b) *brevetto di pilota di aliante veleggiatore;*

c) brevetto di pilota di aerostato;

d) brevetto di pilota di dirigibile (di 1ª, di 2ª e di 3ª classe);

e) brevetto di ufficiale di rotta;

f) brevetto di motorista per il servizio a bordo degli aeromobili;

g) brevetto di radioelettricista per il servizio a bordo degli aeromobili (radiotelegrafista o radiotelefonista);

h) *attestato di pilota di aliante libratore (delle classi « A » e « B »).*

« Il Ministero dell'aeronautica si riserva inoltre la facoltà di rilasciare, ove lo ritenga opportuno, speciali brevetti *o attestati* per quei nuovi tipi di aeromobili che venissero in avvenire ad essere creati in relazione al progresso della tecnica e della industria aeronautica ».

Art. 16.

L'art. 192, dello stesso regolamento, è così modificato:

« Art. 192. — Nessuno può esercitare le mansioni di pilota (di velivolo, *di aliante,* di aerostato, di dirigibile), di ufficiale di rotta o di meccanico di aeromobile, senza avere preventivamente ottenuto il brevetto e la licenza *o l'attestato* rispettivamente prescritti ».

Art. 17.

All'art. 193 dello stesso regolamento è aggiunto un capoverso del seguente tenore:

« *Nelle scuole per l'istruzione dei piloti di aliante, gli istruttori devono essere scelti fra i piloti della Regia aeronautica che abbiano frequentato lo speciale corso di istruttori presso la Regia scuola di Pavullo nel Frignano o presso altre Regie scuole. Solo in mancanza di essi l'istruzione può essere affidata ad altre persone che abbiano frequentato il corso anzidetto* ».

Art. 18.

L'art. 194 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 194. — Tutti i brevetti, le abilitazioni e le licenze contemplati nel presente regolamento sono rilasciati direttamente dal Ministero dell'aeronautica.

« *Gli attestati sono rilasciati, per delegazione dello stesso Ministero, dal Reale aero club d'Italia* ».

Art. 19.

Il primo comma dell'art. 195 dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 195. — Nessun brevetto *o attestato* può essere rilasciato, prima che il candidato abbia superato gli esami stabiliti, secondo i programmi fissati nel Capo 3° del presente Titolo ».

Art. 20.

All'art. 196, comma secondo, dello stesso regolamento è aggiunta una norma del seguente tenore:

« *l) nel caso che il brevetto al quale si aspira sia quello di pilota di aliante veleggiatore, l'attestato « B » previsto dall'art. 189, lettera* h). *Gli aspiranti al conseguimento di tale brevetto, che siano in possesso del brevetto di pilota di velivolo, di secondo o di terzo grado, in regolare corso di validità, sono dispensati dal produrre qualsiasi documento a corredo della domanda* ».

Art. 21.

Al titolo IV, capo 1°, dello stesso regolamento è aggiunto un articolo del seguente tenore:

« Art. 196-*bis*. — *Per poter conseguire uno degli attestati « A » o « B » previsti al precedente art. 189, lettera* h), *il candidato deve aver seguito il corso di istruzione presso una delle scuole riconosciute ed autorizzate dal Ministero dell'aeronautica, o, per sua delega, dal Reale aero club d'Italia.*

« *La relativa domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inoltrata al Reale aero club d'Italia, e corredata dei documenti che questo ritenesse di richiedere* ».

Art. 22.

La sezione 3ª del capo 1° del Titolo IV dello stesso regolamento è così modificata:

« Sezione 3ª Brevetto, licenza e *attestati* di pilota di *aliante.*

« Art. 220-*bis.*

« Il brevetto di pilota di *aliante* attesta e riconosce nel titolare la capacità di eseguire voli con *alianti veleggiatori.*

« La licenza di pilota di *aliante* comprova l'autorizzazione concessa al titolare di un brevetto di esercitare le mansioni anzidette.

« Brevetto e licenza sono conformi a un modello fissato dal Ministero dell'aeronautica.

« Art. 220-*ter.*

« *L'attestato di pilota di aliante attesta e riconosce nel titolare la capacità di eseguire voli con alianti libratori.*

« *Tale attestato si distingue nelle due classi « A » e « B », corrispondenti ciascuna a un differente grado di crescente abilità del titolare* ».

Art. 23.

L'art. 245-*bis* dello stesso regolamento è così modificato:

« Art. 245-*bis.*

« *Attestati e brevetto di pilota di aliante.*

« *Per conseguire un attestato o il brevetto di pilota di aliante, il candidato deve superare le seguenti prove:*

« *Attestato « A » — L'allievo deve dimostrarsi capace di mantenere l'aeromobile in una direzione indicata, durante un breve volo in linea retta, atterrando normalmente, e di volare compensando le variazioni di direzione o di quota che possano essere determinate da un vento relativo di otto metri al secondo. Egli deve, a tal uopo, effettuare un volo in linea retta e in una direzione prefissata, della durata di trenta secondi, seguito da atterraggio normale. Ove non sia possibile effettuare un volo di trenta secondi, questo può essere sostituito da due o tre voli aventi ciascuno la durata minima di venti secondi, nei quali sia mantenuta rigorosamente una direzione indicata* ».

« *Attestato « B » — L'allievo deve dimostrarsi capace di eseguire voli librati di maggior durata, utilizzando per quanto è possibile le qualità aerodinamiche dell'aeromobile e possedendo una buona tecnica della virata, volando con un vento relativo di dodici metri al secondo verso una direzione prefissata ed atterrando in prossimità di un punto indicato senza causare danni all'aeromobile. Egli deve, a tal uopo, eseguire almeno cinque voli della durata minima di un minuto*

ciascuno, seguiti da una virata a forma di « S » e da un atterraggio normale. Qualora, per le dimensioni e per la disposizione del terreno o per altri motivi, non sia possibile effettuare le virate a forma di « S », queste possono essere sostituite da semplici virate nelle due direzioni con venti di forze differenti, ovvero da virate complete in aria calma.

« Il candidato deve inoltre superare un esame teorico nel quale dimostri di conoscere gli alianti e le loro parti, e di possedere nozioni elementari di meteorologia, specialmente nei riguardi dei fenomeni utilizzabili nel volo senza motore.

« Brevetto — Il candidato deve superare una prova pratica consistente in un volo della durata minima di cinque minuti a quota superiore a quella del punto di lancio, ovvero un volo della durata minima di cinque minuti senza perdita di quota, seguiti da atterraggio normale. In entrambi i casi, il volo deve essere controllato per mezzo di un barografo ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 240.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro italiano navale ed aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro italiano navale ed aeronautico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 241.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, riguardante il riordinamento dell'« Alleanza cooperativa torinese ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, riguardante il riordinamento dell'« Alleanza cooperativa torinese ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 242.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il R. decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione cooperativa milanese dei consumi ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il R. decreto-legge 15 agosto 1930, numero 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione cooperativa milanese dei consumi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 243.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, relativo al trattamento di riposo al personale delle aziende marittime sovvenzionate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 244.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo allo accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 245.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore dei marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore dei marittimi inscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 246.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, con il quale venne disposta la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 247.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 248.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente la estensione ai capitani in servizio di Stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 249.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 250.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 251.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali d'artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 252.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 253.
Conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, concernente sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, concernente sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicultura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934, n. 254.
Norme integrative dell'art. 229 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 344 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, che dà facoltà al Governo di emanare, udita la Commissione centrale per la finanza locale, norme integrative del testo medesimo;
Udita la Commissione predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 229 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Ai membri della Commissione è assegnato un gettone di presenza di lire venti per ogni giornata di adunanza. Agli impiegati delle Amministrazioni dello Stato e delle Amministrazioni provinciali e comunali, chiamati a far parte della Commissione, potranno essere corrisposti unicamente premi di operosità o di rendimento il cui importo non dovrà, in nessun caso, superare quello del gettone di presenza suindicato. Ai membri che non risiedono nel capoluogo è dovuto, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo dei gettoni di presenza, dei premi di operosità o di rendimento e delle spese di viaggio è anticipato dalla Provincia ed è prelevato dall'ammontare complessivo del contributo da ripartire fra gli enti interessati ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1934, n. 255.
Modifiche alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della Scuola di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della Scuola di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli ufficiali usciti dalla Scuola di guerra negli anni 1930 e seguenti, fino a quando ne usciranno coloro che vi sono

stati ammessi nell'anno 1933, sarà concesso, dalla data in cui hanno acquistato o acquisteranno il diritto alla scelta:

1° se maggiori o tenenti colonnelli: il vantaggio stabilito dall'art. 166 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

2° se capitani: il vantaggio stabilito dall'art. 58 ovvero quello stabilito dall'art. 166 del citato testo unico, a seconda che risulti più favorevole.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 159. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1934, n. 256.

Ritorno nell'Arma, a domanda, dei tenenti colonnelli del servizio degli specialisti del genio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, relativo alla istituzione di un servizio degli specialisti del genio, convertito in legge con la legge 22 novembre 1928, n. 2781;

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire che i tenenti colonnelli del servizio degli specialisti del genio, in determinate condizioni, possano far domanda per cessare dall'assegnazione al servizio stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In deroga parziale alle norme di cui all'art. 4, 1ª parte, del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, e all'art. 94 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, è ammessa la cessazione dall'assegnazione al servizio degli specialisti del genio per i tenenti colonnelli che, trovandosi nella prima metà del ruolo, ne facciano domanda.

L'accoglimento di tale domanda è devoluto al giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, il quale deciderà in relazione alle necessità del servizio degli specialisti del genio.

I tenenti colonnelli che abbiano cessato dall'assegnazione a detto servizio per effetto della presente disposizione, non potranno comunque esservi di nuovo assegnati e, per poter essere ammessi ai prescritti esperimenti di avanzamento, dovranno aver compiuto, con il grado attualmente rivestito, il biennio di comando di battaglione. Tale periodo è ridotto ad un anno per i tenenti colonnelli compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento per gli anni 1934 e 1935.

Il giudizio già eventualmente pronunciato durante il servizio degli specialisti del genio, per l'idoneità all'avanzamento al grado superiore di detti tenenti colonnelli, deve essere rinnovato al termine del servizio alle truppe, con le norme stabilite dal citato testo unico sull'avanzamento per i pari grado dell'Arma, dei quali seguiranno le sorti anche per quanto è previsto dall'art. 65 dello stesso testo unico sull'avanzamento nel Regio esercito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 160. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 giugno 1933.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata il 5 maggio 1933-XI fra il Ministero dell'aeronautica e la Società Incremento Turismo Aereo Roma (S.I.T.A.R.) con sede in Novara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata addì 5 maggio 1933-XI fra il Ministero dell'aeronautica e la Società Incremento Turismo Aereo Roma (S.I.T.A.R.), con sede in Novara.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

BALBO — JUNG — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 6 Aeronautica, foglio n. 320. — CASATI.

Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Incremento Turismo Aereo Roma (S.I.T.A.R.) per il servizio aereo turistico a carattere commerciale San Remo-Genova-San Remo.

Il Ministro per l'aeronautica a nome dello Stato e per esso il comm. dott. Manlio Molfese, capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, ed il sig. ing. Raffaele Tarantini, presidente della Società Incremento Turismo Aereo Roma, con sede in Novara, con capitale versato di L. 445.200, in rappresentanza della medesima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Natura della concessione e sua durata.

Lo Stato concede alla Società Incremento Turismo Aereo Roma, con sede in Novara, con capitale versato di L. 445.200, l'esercizio del servizio aereo turistico a carattere commerciale San Remo-Genova-San Remo con scali eventuali a Varazze ed Alassio. La Società inoltre potrà effettuare servizi per altre località con approdi in aeroporti aperti al traffico aereo civile.

La concessione avrà la durata di anni cinque decorrenti dal 16 giugno 1933.

Art. 2.

Itinerari - orari.

La Società si obbliga di effettuare almeno un viaggio giornaliero San Remo-Genova-San Remo che sarà regolato a richiesta del pubblico.

Le partenze saranno regolate a richiesta del pubblico sempre quando non ostino le condizioni atmosferiche e previa autorizzazione del direttore di Aeroporto.

Art. 3.

Funzionari statali - Riduzioni di tariffe.

La Società riconosce il diritto di precedenza sugli altri passeggeri a favore dei funzionari dello Stato che viaggino per servizio, i quali godranno di una riduzione del 50 % rispetto alla tariffa comune in vigore sulla linea.

Art. 4.

Trasporto delle persone e delle cose.

Il trasporto delle persone e delle cose potrà essere liberamente esercitato dalla Società a suo totale profitto.

Il peso e la qualità del carico risulteranno giornalmente dai libri di bordo debitamente vistati.

Art. 5.

Statistiche e bilanci.

La Società concessionaria dovrà trasmettere al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo):

a) mensilmente: le tabelle statistiche raggruppanti i dati relativi al movimento dei passeggeri secondo le disposizioni emanate dal Ministero;

b) alla fine di ogni anno: i propri bilanci e le relazioni del Consiglio di amministrazione a norma del disciplinare.

Art. 6.

Materiale mobile.

La Società si impegna di iniziare il servizio della linea formante oggetto della presente convenzione con numero sei apparecchi dei sottosegnati tipi:

— S. 59 *bis* muniti di motore Asso 500 HP;

— S. 16 *ter* muniti di motori Lorraine 400 HP o muniti di motori A. 12 *bis;*

— Ca. 100 triposti muniti di motore Hermes 105 HP, e

— Breda 15 muniti di motore Cirius.

La Società provvederà a disporre una scorta di parti di ricambio sufficienti per garantire la regolarità dei viaggi.

Gli apparecchi dovranno essere forniti di tutte le installazioni e degli strumenti di bordo che possono concorrere a rendere sicura la navigazione aerea, secondo le norme previste ed in relazione alle caratteristiche dei servizi gestiti.

Art. 7.

Impianti meteorologici e di radiosegnalazione.

Il Ministero concede che la Società possa servirsi delle stazioni radiotelegrafiche, radiotelefoniche e radiogoniometriche terrestri più adatte, sia esistenti che da costruirsi per lo scambio di comunicazioni con i veicoli.

Di tali stazioni la Società potrà servirsi gratuitamente quando trattisi di scambio di notizie relative all'andamento ed alla sicurezza della navigazione aerea (avvisi di arrivi e partenze apparecchi, bollettini meteorologici, segnalazioni di rotte e di atterraggio, messaggi radiogoniometrici, segnali di soccorso, di urgenza, di sicurezza, avvisi di avarie improvvise ed altri consimili).

Se però i radiotelegrammi di cui sopra effettuano un percorso telegrafico o telefonico essi sono soggetti al pagamento delle tariffe in vigore in Italia o nelle Colonie italiane, a seconda che la stazione terrestre è nel Regno o in una Colonia italiana.

Il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'aeronautica si riserva di autorizzare l'utilizzazione delle stazioni radioelettriche di bordo aeree anche per servizi di corrispondenza pubblica per uso dei passeggeri, fissando le relative norme, modalità e tariffe da applicarsi.

La concessione di cui tratta il presente articolo si riferisce al normale servizio esplicato dalle stazioni radioelettriche terrestri, nella intesa che l'eventuale godimento da parte della Società di quel più intenso servizio che potesse essere eseguito da tali stazioni è subordinato ad ulteriore concessione.

L'impianto e la gestione da parte della Società concessionaria di stazioni radioelettriche installate a bordo dei propri aeromobili sono subordinati a regolare concessione secondo le norme contenute nel decreto interministeriale 8 gennaio 1930 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1930-VIII).

Art. 8.

Esenzioni doganali ed agevolazioni fiscali.

Lo Stato concede a favore della Società concessionaria le esenzioni e le agevolazioni fiscali previste dal R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, e dalla legge 17 gennaio 1929, n. 95, nei limiti e con le condizioni ivi stabilite.

Art. 9.

Ispezioni e controlli.

Lo Stato provvederà a proprie spese alla ispezione della linea ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno ad ispezioni e controlli di carattere amministrativo contabile. Invece per le ispezioni di controllo degli apparecchi, di revisione, di collaudo e di rilascio dei certificati di navigabilità, le spese relative saranno a carico della Società.

I funzionari incaricati di compiere ispezioni ed i controlli dovranno essere ammessi, a loro richiesta, presso qualsiasi impianto aeronautico della Società.

I viaggi compiuti a tale scopo dai detti funzionari a bordo degli aeromobili di proprietà della Società saranno completamente gratuiti. Detti funzionari che devono essere muniti di esplicito mandato del Ministero hanno la precedenza su tutti gli altri passeggeri senza bisogno di preavviso. Ove i posti fossero tutti venduti la Società ha l'obbligo di restituire il prezzo del biglietto al viaggiatore che per ultimo lo ha acquistato.

Le indennità e le assicurazioni per i rischi di volo e di lavoro dei funzionari addetti alle ispezioni saranno a carico dello Stato.

Art. 10.

Uso degli aeroporti - Ricoveri degli apparecchi.

Lo Stato concederà per la durata della presente convenzione quanto segue:

a) l'uso gratuito degli aeroporti necessari per l'esercizio delle linee gestite dalla Società come risulta dalla presente convenzione;

b) il ricovero gratuito degli apparecchi destinati alla linea e dei materiali di ricambio in quegli aeroporti nei quali esisteranno attrezzature disponibili.

Il compito della sorveglianza degli apparecchi e delle parti di ricambio spetta alla Società, la quale esonera l'Amministrazione dello Stato dai danni che, in qualunque modo, potessero derivarle in conseguenza dell'uso degli aeroporti e dei ricoveri statali.

La Società si obbliga poi al risarcimento dei danni che in conseguenza degli usi suddetti potessero derivare allo Stato.

Le concessioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo potranno essere in qualunque momento revocate a giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica.

Art. 11.

Disciplinare.

Sono fissate con apposito disciplinare, che sarà approvato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro per le finanze, le prescrizioni valevoli per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio e per i controlli, e più particolarmente:

a) le tariffe così per le persone come per le cose;

b) il numero e le attribuzioni del personale navigante e di quello di stazione;

c) gli speciali obblighi del personale sociale, dei passeggeri e dei mittenti;

d) tutte le sanzioni in genere con speciale riguardo agli incameramenti totali e parziali della cauzione, e, infine, quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle finalità e degli scopi prefissi;

e) le notizie concernenti la notifica dei rapporti sugli incidenti di volo e relative sanzioni.

Art. 12.

Condizioni relative alla costituzione, agli organi di amministrazione ed al personale della Società.

L'Amministrazione della Società concessionaria, per la durata della presente convenzione, dovrà rispondere alle seguenti condizioni di cittadinanza:

a) il presidente, il direttore o direttore generale, il consigliere delegato od i consiglieri delegati dovranno essere cittadini italiani e di gradimento del Regio Governo;

b) due terzi dei consiglieri di amministrazione dovranno essere nominati fra gli azionisti cittadini italiani residenti in Italia o all'estero;

c) il personale di volo e degli scali dovrà essere di nazionalità italiana;

d) il capitale della Società dovrà essere per due terzi almeno di proprietà di cittadini o di ditte italiane ed il Ministero si riserva ogni più ampio controllo circa l'adempimento di siffatta condizione.

Il Ministero, sentita la Società, ha facoltà di esigere, a suo insindacabile giudizio, nei rispetti del personale della Società stessa, sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento del personale medesimo.

Art. 13.

Domicilio sociale.

La Società ha la direzione centrale a San Remo dove si obbliga di trasferire anche la sede legale attualmente a Novara.

Art. 14.

Cauzione.

La Società Incremento Turismo Aereo Roma entro un mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto che approva la presente convenzione, eseguirà un deposito di L. 50.000 presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione e provvederà alla regolare esecuzione di tutti gli impianti ed all'apprestazione del materiale di volo necessario per l'esercizio. Tale deposito, che potrà essere fatto in titoli di rendita o valori garantiti dallo Stato, potrà essere incamerato dallo Stato stesso, con semplice provvedimento amministrativo e senza intervento dell'autorità giudiziaria, per il solo fatto che i servizi non abbiano avuto regolare attuazione per fatti imputabili alla Società entro il termine fissato dal Ministero.

È inteso che la Società rimarrà proprietaria dei titoli depositati a cauzione e ne riscuoterà le cedole. Allo spirare della presente convenzione la cauzione suddetta sarà restituita alla Società dopo che essa abbia liquidato ogni suo conto e pendenza con lo Stato derivanti dall'applicazione della presente convenzione.

Il deposito cauzionale si estende altresì a garantire e risarcire l'Amministrazione finanziaria dei danni che possono derivarle sia direttamente che indirettamente dall'esercizio delle concessioni ed agevolazioni di cui all'art. 8 della presente convenzione, come pure per le altre responsabilità che verso l'Amministrazione predetta venissero comunque ad essere rilevate.

Art. 15.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale.

Detto Collegio che si riunirà a Roma sarà composto:

a) di un presidente che sarà scelto di comune accordo dalle parti; ovvero, in difetto, sarà nominato dietro richiesta delle parti dal presidente del Consiglio di Stato;

b) di un membro scelto dal Ministero dell'aeronautica;

c) di un membro scelto dalla Società.

Gli arbitri giudicheranno secondo le norme del diritto e la decisione non sarà soggetta nè ad appello nè a ricorso per cassazione, ai quali mezzi di gravame le parti espressamente rinunziano. Gli arbitri, oltre che decidere in merito, devono stabilire anche a carico di quale delle parti ed in quali proporzioni dovranno andare le spese di giudizio e gli onorari ai medesimi dovuti. La domanda di arbitrato dovrà essere proposta nel termine di mesi tre dalla data di comunicazione del provvedimento che dà origine alla controversia.

Art. 16.

Cambio di materiale mobile e modificazioni di percorso.

È data facoltà al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) di autorizzare con provvedimento amministrativo l'impiego di materiale mobile diverso da quello previsto dal precedente art. 6 qualora derivino miglioramenti al servizio.

Eguale facoltà è concessa relativamente ad eventuali temporanei mutamenti di percorso.

Art. 17.

Decadenza della concessione - Risoluzione della convenzione.

Il Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, potrà dichiarare decaduta la concessione e risoluta la convenzione:

a) qualora la Società non ottemperi ad una delle condizioni di cui all'art. 12;

b) qualora la Società assuma l'esercizio di qualsiasi servizio per conto di altro Governo senza l'autorizzazione del Ministero;

c) qualora la Società, senza l'autorizzazione del Ministero, assuma con Governi esteri impegni relativi all'esercizio;

d) qualora, entro il termine prescritto, non sia reintegrata la cauzione eventualmente decurtata per multe inflitte alla Società;

e) qualora si constati la sospensione, l'interruzione e l'abbandono del servizio senza giustificazioni di forza maggiore;

f) qualora si verifichino irregolarità gravi e costanti che senza dar luogo ad interruzioni, sospensioni ed abbandono del servizio, ne compromettano comunque, a giudizio insindacabile del Ministero, la regolarità e la finalità;

g) nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articoli 5 e 6 della presente convenzione;

h) nel caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla notifica dei rapporti su gli incidenti di volo a norma del disciplinare.

In conseguenza della dichiarata risoluzione per colpa della Società la cauzione definitiva sarà incamerata dallo Stato.

Art. 18.

Assicurazione del personale.

La Società ha l'obbligo di dimostrare al Ministero la effettuata assicurazione contro gli infortuni di tutto il personale dipendente a norma delle leggi vigenti.

A parità di condizioni la Società è obbligata ad effettuare le assicurazioni presso Compagnie italiane parastatali, o in mancanza presso le Compagnie italiane.

Fatta a Roma in tre originali di cui uno per ciascuna delle parti ed uno per il Registro, addì 5 maggio 1933-XI.

Per il Ministro: MOLFESE.

La Società S.I.T.A.R. *Il presidente*: R. TARANTINI.

(5584)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1934.

Modificazioni alla Circoscrizione finanziaria delle provincie di Genova e di Savona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse e dei circoli di ispezione, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 aprile 1933, n. 365, concernente il distacco dalla provincia di Savona dei comuni di Cogoleto e di Tiglieto e loro riaggregazione alla provincia di Genova;

Considerato che, in conseguenza di tale provvedimento, occorre variare la suddetta tabella nella parte che riguarda la circoscrizione degli uffici del registro delle provincie di Savona e di Genova, col distacco dei due comuni suddetti dagli Uffici del registro di Savona e con la loro aggregazione agli Uffici del registro di Genova-Sampierdarena;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere con decreto Ministeriale a tali variazioni;

Decreta:

Con effetto dal 1° marzo 1934, i due comuni di Cogoleto e di Tiglieto cessano di fare parte della circoscrizione degli Uffici atti civili e successioni, Atti giudiziari bollo e demanio di Savona e sono aggregati agli Uffici atti civili e successioni, Atti giudiziari bollo e demanio di Genova-Sampierdarena.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(5587)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1934.

Determinazione del saggio d'interesse sui fondi versati in conto corrente postale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1343, col quale è data facoltà al Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, di variare, quando occorra, il saggio di interesse corrisposto sui fondi versati in conto corrente postale;

Visto l'art. 25 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1309, concernente l'ordinamento del servizio dei conti correnti postali;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

A partire dal 1° marzo 1934-XII, sui fondi versati in conto corrente postale è corrisposto l'interesse nella misura dell'1,50 per cento all'anno, calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, senza tener conto delle frazioni di lira.

I crediti inferiori a 100 lire sono infruttiferi.

Nella somma che rappresenta gl'interessi si computano i centesimi soltanto per le cifre indicanti decine e non se ne calcolano le unità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(5599)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-25004.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Kreuz di Giovanni, nato a Trieste il 6 agosto 1891 e residente a Trieste, via S. Maurizio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Croci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Kreuz è ridotto in « Croci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Adelia Babich in Kreuz di Luigia, nata il 9 dicembre 1894, moglie;
2. Liliana di Mario, nata il 28 luglio 1923, figlia;
3. Marino di Mario, nato il 9 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(654)

N. 11419-21385.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Kristich fu Stefano, nato a Trieste il 15 dicembre 1897 e residente a Trieste, via Donota n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cristini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Enrico Kristich è ridotto in « Cristini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Luigia Kermol in Kristich fu Giuseppe, nata il 26 giugno 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(655)

N. 11419-24332.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Krizmancic di Giovanni, nato a Trieste il 27 giugno 1909 e residente a Trieste, via Romagna n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crociati »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Krizmancic è ridotto in « Crociati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(656)

N. 11419-24333.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Krizmancic di Giusto, nato a Trieste il 6 maggio 1876 e residente a Trieste, via Romagna n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crociati »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Krizmancic è ridotto in « Crociati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Ermenegilda Tercek in Krizmancic fu Adolfo, nata il 21 novembre 1881, moglie;
2. Pierino di Giovanni, nato il 9 giugno 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(657)

N. 11419-24334.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Krizmancic di Giovanni nato a Trieste il 3 gennaio 1904 e residente a Trieste, via Romagna, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crociati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Krizmancic è ridotto in « Crociati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(658)

N. 11419-21300.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vladimiro Kriznic fu Andrea nato a Trieste il 17 dicembre 1892 e residente a Trieste, via della Madonnina, 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vladimiro Kriznic è ridotto in « Crini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Schwagel in Kriznic di Natalia, nata il 21 ottobre 1890, moglie;
2. Ervino di Vladimiro, nato il 19 aprile 1917, figlio;
3. Bruno di Vladimiro, nato l'8 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(659)

N. 11419-25361.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Kugler fu Francesco nato a Trieste il 6 luglio 1902 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo, 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Uglieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Kugler è ridotto in « Uglieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(660)

N. 11419-23158.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Gelenich di Giovanni, nato a Trieste il 7 agosto 1910, e residente a Trieste, via Ginnastica n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gellini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Gelenich è ridotto in « Gellini».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(681)

N. 11419-18871.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gersiak fu Giorgio nato a Trieste il 25 ottobre 1883, e residente a Trieste, via Geppa n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghersi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gersiak è ridotto in « Ghersi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pressan in Gersiak di Valentino, nata il 27 ottobre 1882, moglie;
2. Giorgio di Giuseppe, nato il 6 giugno 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(683)

N. 11419-1386.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Bazec di Antonio ved. Primosich, nata a Trieste il 10 maggio 1883 e residente a Crevatini n. 91, sono restituiti nella forma italiana di « Bassi » e « Primosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Eugenio fu Matteo, nato il 21 aprile 1906, figlio;
2. Ruggero fu Matteo, nato il 14 ottobre 1912, figlio;
3. Dina fu Matteo, nata il 20 agosto 1915, figlia;
4. Leonilda fu Matteo, nata il 25 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(705)

N. 11419-1387.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Primosich di Giuseppe, nato a Muggia il 9 aprile 1871 e residente a S. Colombano n. 231, è restituito nella forma italiana di « Primosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giusto di Giuseppe, nato il 2 novembre 1910, figlio;
2. Giovanni di Giuseppe, nato il 18 marzo 1912, figlio;
3. Iolanda di Giuseppe, nata il 1° marzo 1909, figlia;
4. Palmira di Giuseppe, nata il 7 aprile 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(706)

N. 11419-1398.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Razem di Antonio, nato a Muggia il 17 settembre 1874 e residente a Plavia, 106, è restituito nella forma italiana di « Raseni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Razem nata Crevatin di Antonio, nata il 14 febbraio 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(707)

N. 11419-1399.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Rasem fu Giuseppe, nato a Muggia il 7 aprile 1892 e residente a Cerei, 484, è restituito nella forma italiana di « Raseni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Rasem nata Crevatin di Giuseppe, nata il 1° agosto 1892, moglie;
2. Salvatore di Giovanni, nato il 25 febbraio 1919, figlio;
3. Ettore di Giovanni, nato il 16 novembre 1923, figlio;
4. Oliviero di Giovanni, nato il 19 maggio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(708)

N. 11419-1400-I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Rasem di Giavanni, nato a Muggia il 28 ottobre 1896 e residente a Cerei n. 712, è restituito nella forma italiana di « Raseni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Rasem nata Norbedo di Giuseppe, nata il 31 gennaio 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(709)

N. 11419-1401.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Rasem di Giuseppe, nato a Muggia il 19 aprile 1868 e residente a Cerei n. 712, è restituito nella forma italiana di « Raseni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Rasem nata Peciar di Giuseppe, nata il 22 aprile 1871, moglie;
2. Stefania di Giovanni, nata il 20 dicembre 1902, figlia;
3. Maria di Giovanni, nata il 22 giugno 1904, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(710)

N. 11419-1402.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Rasem di Giuseppe, nato a Muggia il 7 settembre 1906 e residente a Pisciolon n. 447, è restituito nella forma italiana di « Raseni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(711)

N. 11419-1403.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Rasem di Giuseppe, nato a Muggia il 13 marzo 1890 e residente a S. Barbara n. 168, è restituito nella forma italiana di « Raseni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Rasem nata Loredan di Giovanni, nata il 4 marzo 1890, moglie;
2. Giuseppe di Stefano, nato il 2 marzo 1917, figlio;
3. Anna di Stefano, nata il 27 luglio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(712)

N. 11419-1404.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Crevatin di Giovanni ved. Rasem, nata a Muggia il 10 agosto 1864 e residente a Premenzano, 151, è restituito nella forma italiana di « Raseni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(713)

N. 11419-1406.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Razem di Giuseppe, nato a Muggia il 25 marzo 1871 e residente a Cerei, 495, è restituito nella forma italiana di « Raseni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Matilde Razem nata Gottardo di Costantino, nata il 27 luglio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(714)

N. 11419-1407.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Razem di Antonio, nato a Muggia il 3 dicembre 1883 e residente a Plavia, 102, è restituito nella forma italiana di « Raseni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Razem nata Secolich di Giovanni, nata il 1° dicembre 1886, moglie;
2. Giuliana di Giovanni, nata il 16 marzo 1910, figlia;
3. Maria di Giovanni, nata il 5 settembre 1908, figlia;
4. Felice di Giovanni, nato il 12 giugno 1912, figlio;
5. Vittoria di Giovanni, nata il 5 febbraio 1914, figlia;
6. Alma di Giovanni, nata il 27 aprile 1929, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(715)

N. 11419-1409.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Elisabetta Marassich di Antonio, nata a Muggia il 4 febbraio 1882 e residente a San Rocco, 30, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(716)

N. 11419-1413.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattia Regent di Antonio, nato a Trieste il 14 maggio 1899 e residente a Sonnichi, 99, è restituito nella forma italiana di « Reggente ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Regent nata Prassel fu Antonio, nata il 9 luglio 1902, moglie;
2. Norma di Mattia, nata il 24 giugno 1925, figlia;
3. Ondino di Mattia, nato il 25 luglio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(717)

N. 11419-1415.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Resinovich di Stefano, nato a Erpelle il 4 marzo 1860 e residente a Muggia, 396, è restituito nella forma italiana di « Rosini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina di Francesco, nata il 24 maggio 1901, figlia;
2. Maria di Francesco, nata il 3 settembre 1903, figlia;
3. Lodovico di Francesco, nato il 15 maggio 1929, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(718)

N. 11419-1416.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Resinovich di Francesco, nato a Muggia il 7 giugno 1894 e residente a Muggia, 682, è restituito nella forma italiana di « Rosini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(719)

N. 11419-1417.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Ribarich fu Giovanni, nato a Vodice il 2 gennaio 1883 e residente a Muggia, 313, è restituito nella forma italiana di « Pescatori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Ribarich nata Lantier di Andrea, nata il 4 giugno 1891, moglie;
2. Adolfo di Giovanni, nato il 14 ottobre 1908, figlio;
3. Leodora di Giovanni, nata il 22 giugno 1914, figlia;
4. Nerina di Giovanni, nata il 22 ottobre 1919, figlia;
5. Giovanni di Giovanni, nato il 1° dicembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(720)

N. 11419-1308.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Pechiarich di Antonio, nato a Muggia il 7 dicembre 1898 e residente ad Albaro, 266, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Pechiarich nata Zupin di Giovanni, nata il 1° ottobre 1898, moglie;
2. Germano di Romano, nato il 17 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(721)

N. 11419-1309.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pechiarich fu Antonio, nato a Muggia il 6 settembre 1888 e residente a Muggia, 114, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni Pechiarich, nata Cerovaz di Giovanni, nata il 26 gennaio 1893, moglie;
2. Remigia di Giovanni, nata il 20 settembre 1921, figlia;
3. Bruna di Giovanni, nata il 31 gennaio 1923, figlia;
4. Giovanni Paolo di Giovanni, nato il 24 giugno 1924, figlio;
5. Sergio di Giovanni, nato il 4 dicembre 1927, figlio;
6. Elda di Giovanni, nata il 1° ottobre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(722)

N. 11419-1310.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Peciarich di Giovanni, nato a Muggia il 12 febbraio 1884 e residente a Sindis, 93, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(723)

N. 11419-1311.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Peciarich di Giovanni, nato a Muggia nel settembre 1852 e residente ad Albaro, 204, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Peciarich nata Gregorich di Matteo, nata il 14 dicembre 1861, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(724)

N. 11419-1201

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sebastiano Miloch di Antonio, nato a Muggia il 20 gennaio 1884 e residente a Ronzano, 289, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Peciar di Antonio, nata il 25 gennaio 1886, moglie;
2. Maria di Sebastiano, nata il 10 gennaio 1906, figlia;
3. Libero di Sebastiano, nato il 24 aprile 1910, figlio;
4. Rita di Sebastiano, nata il 15 agosto 1913, figlia;
5. Oliva di Sebastiano, nata il 21 agosto 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(745)

N. 11419-1202.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Miloch di Giuseppe, nato a Muggia il 5 aprile 1897 e residente a Albaro, 352, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch n. Starz di Giuseppe, nata l'11 gennaio 1901, moglie;
2. Cristina di Lorenzo, nata il 24 gennaio 1924, figlia;
3. Silveria di Lorenzo, nata il 20 novembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(746)

N. 11419-1203.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Giovanna Nabergoi di Giuseppe, ved. Miloch, nata a Vipacco nel 1859 e residente a Vanisella, 48, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia fu Giovanni, nata il 26 maggio 1896, figlia;
2. Luciano fu Giovanni, nato il 26 maggio 1920.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(747)

N. 11419-1204.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Miloch di Luigi, nata a Muggia il 14 marzo 1896 e residente a Muggia, 165, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Luigi di Maria, nato il 28 aprile 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(748)

N. 11419-1205.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Miloch di Luigi, nato a Muggia il 10 giugno 1876 e residente a Muggia, 48, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(749)

N. 11419-1206.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Miloch di Antonio, nato a Muggia il 22 aprile 1902 e residente a Milochi, 279, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marcella Miloch nata Fontanot, di Giuseppe, nata il 7 maggio 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(750)

N. 11419-1238.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Mini-

steriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Novach fu Vincenzo, nato a Lesina il 18 agosto 1859 e residente a S. Rocco, 14, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia Novach, nata Covacevich, di Pietro, nata il 24 settembre 1867, moglie;
2. Anastasia di Domenico, nata il 2 settembre 1893, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(751)

N. 11419-1239.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Novach di Antonio, nato a Dolina il 19 febbraio 1895 e residente a Dogani, 60, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Mario di Giovanni, nato l'11 marzo 1922, figlio;
2. Valeria di Giovanni, nata il 27 settembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(752)

N. 11419-1257.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Battista Pangher di Giovanni Battista, nato a Muggia il 21 novembre 1871 e residente a Muggia, 284, è restituito nella forma italiana di « Pangaro ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Omero di Giovanni Battista, nato l'11 marzo 1906, figlio;
2. Fulvia di Giovanni Battista, nata il 24 dicembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(753)

N. 11419-1258.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolò Pangher di Pietro, nato a Muggia il 7 marzo 1888 e residente a Muggia, 387, è restituito nella forma italiana di « Pangaro ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Mercede Pangher, nata Riosa, di Francesco, nata il 3 luglio 1889, moglie;
2. Pietro di Nicolò, nato il 4 agosto 1912, figlio;
3. Nerina di Nicolò, nata il 20 agosto 1915, figlia;
4. Luigia di Nicolò, nata il 4 ottobre 1918, figlia;
5. Redo di Nicolò, nato il 14 gennaio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(754)

N. 11419-1277.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del Signor Giovanni Pecchiarich fu Giuseppe, nato a Capodistria il 13 agosto 1880 e residente a Viar, 272, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Pecchiarich, nata Fonda, di Giacomo, nata il 1° novembre 1876, moglie;
2. Giacomo fu Giuseppe, nato il 4 aprile 1890, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(755)

N. 11419-1278.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pecarich di Giuseppe, nato a Muggia il 18 luglio 1870 e residente ad Albaro, 148, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Pecarich, nata Scoria, di Giuseppe, nata l'11 aprile 1875, moglie;
2. Giovanna di Giovanni, nata l'11 marzo 1904, figlia;
3. Ottilia di Giovanni, nata il 26 ottobre 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(756)

11419-1282.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Orsola Muha di Giovanni vedova Peciarich, nata a Trieste il 22 dicembre 1874 e residente a Farnei, 572, sono restituiti nella forma italiana di « Mosca » e « Pecchiari ».

Il cognome Pecchiari viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe fu Antonio, nato il 10 luglio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(757)

N. 11419-1286.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi dela signora Caterina Bertoch di Tommaso vedova Pecarich, nata a Muggia il 5 novembre 1868 e residente ad Albaro, 200, sono restituiti nella forma italiana di « Bertocchi » e « Pecchiari ».

Il cognome Pecchiari viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Emma fu Andrea, nata il 23 aprile 1896, figlia;
2. Abele fu Andrea, nato il 29 dicembre 1905, figlio;
3. Silveria fu Andrea, nata il 10 marzo 1908, figlia;
4. Luciano fu Andrea, nato il 13 novembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(758)

N. 11419-1287.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Alberto Pechiarich di Antonio, nato a Muggia il 3 agosto 1902 e residente ad Albaro, 240, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Pechiarich, nata Eller, di Antonio, nata il 2 novembre 1903, moglie;
2. Eleonora di Alberto, nata il 4 gennaio 1923, figlia;
3. Lina di Alberto, nata l'11 agosto 1926, figlia;
4. Italo di Alberto, nato il 1° dicembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(759)

N. 11419-1288.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Pecarich di Giuseppe, nato a Muggia il 9 aprile 1875 e residente ad Albaro, 271, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Pecarich nata Zuppin, di Giovanni, nata il 14 aprile 1880, moglie;
2. Giusto di Giovanni, nato il 5 febbraio 1902, figlio;
3. Amedeo di Giovanni, nato il 13 settembre 1903, figlio;
4. Mario di Giovanni, nato il 27 maggio 1906, figlio;
5. Valerio di Giovanni, nato il 10 gennaio 1913, figlio;
6. Onorata di Giovanni, nata il 16 gennaio 1912, figlia;
7. Francesco di Giovanni, nato il 26 dicembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(760)

N. 11419-1289

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Pechiarich di Giovanni, nato a Muggia il 13 novembre 1858 e residente a Albaro, 141, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(761)

N. 11419-1290

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Pechiarich di Giacomo, nato a Capodistria il 13 aprile 1899 e residente a Fontanella, 85, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Pechiarich nata Cociancich di Giovanni, nata il 29 dicembre 1900, moglie;
2. Oreste di Angelo, nato il 29 settembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(762)

N. 11419-1291

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pechiarich di Michele, nato a Muggia il 21 agosto 1877 e residente a Albaro, 41, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Pechiarich nata Grison di Andrea, nata il 14 dicembre 1881, moglie;
2. Romano di Giovanni, nato il 21 agosto 1909, figlio;
3. Angelo di Giovanni, nato il 23 gennaio 1911, figlio;
4. Rosa di Giovanni, nata il 25 aprile 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(763)

N. 11419-1292

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per

l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Peciarich di Antonio, nato a Muggia il 4 marzo 1872 e residente a Albaro, 207, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Peciarich nata Eller di Giuseppe, nata il 6 maggio 1873, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 14 gennaio 1907, figlia;
3. Angelo di Giuseppe, nato il 28 febbraio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(764)

N. 11419-1322.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Maurizio Pechiarich di Giovanni, nato a Muggia il 1° ottobre 1898 e residente ad Albaro, 148, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Pechiarich nata Crevatin di Giuseppe, nata il 1° ottobre 1901, moglie;
2. Ginevra di Maurizio, nata il 31 maggio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(735)

N. 11419-1323.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valerio Pechiarich di Antonio, nato a Muggia il 25 ottobre 1892 e residente ad Albaro, 328, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Pechiarich nata Valentich di Giuseppe, nata l'8 novembre 1898, moglie;
2. Teodoro di Valerio, nato il 19 maggio 1922, figlio;
3. Vida di Valerio, nata il 18 febbraio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(736)

N. 11419-1320.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Peschiarich di Giuseppe, nato a Muggia l'8 settembre 1904 e residente ad Albaro, 122, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Nazaria Pechiarich nata Corda di Nazario, nata il 31 luglio 1904, moglie;
2. Ondina di Mario, nata il 4 settembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(733)

N. 11419-1321.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Pecarich di Giovanni, nato a Muggia il 7 dicembre 1871 e residente ad Albaro, 213, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Pecarich nata Hrovatin di Antonio, nata il 3 ottobre 1874, moglie;
2. Maria di Pietro, nata il 17 novembre 1896, figlia;
3. Mario di Pietro, nato il 25 marzo 1903, figlio;
4. Vittoria di Pietro, nato il 12 ottobre 1904, figlia;
5. Oliva di Pietro, nata il 13 gennaio 1912, figlia;
6. Lidia di Pietro, nata il 12 luglio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(734)

N. 11419-1312.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pecarich fu Giuseppe, nato a Muggia il 16 luglio 1874 e residente ad Albaro, 37, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Pecarich nata Poclen di Antonio, nata il 1° gennaio 1874, moglie;
2. Pietro di Giuseppe, nato il 25 giugno 1906, figlio;
3. Giovanna Pecarich nata Umech fu Andrea, nata l'8 agosto 1850, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(725)

N. 11419-1313.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Peciarich di Giuseppe, nato a Muggia l'11 agosto 1901 e residente ad Albaro, 207, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Celestina Peciarich nata de Gravisi, nata il 6 giugno 1904, moglie;
2. Iovita di Giuseppe, nata il 15 febbraio 1923, figlia;
3. Ortensia di Giuseppe, nata il 7 dicembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(726)

N. 11419-1314.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pecarich di Giuseppe, nato a Muggia il 1° marzo 1874 e residente ad Albaro, 149, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Pecarich nata Furlanich di Mattia, nata il 10 maggio 1878, moglie;
2. Vitale di Giuseppe, nato il 13 aprile 1907, figlio;
3. Telesforo di Giuseppe, nato l'11 dicembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(727)

N. 11419-1315.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pechiarich fu Matteo, nato a Paugnano il 22 gennaio 1849 e residente a Muggia, 128, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(728)

N. 11419-1316.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guerrino Pecchiarich di Michele, nato a Muggia il 12 marzo 1906 e residente ad Albaro, 227, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Pecchiarich nata Norbedo di Pietro, nata il 7 febbraio 1907, moglie;
2. Guerrino di Guerrino, nato il 26 ottobre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(729)

N. 11419-1317.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Pierina Pecarich di Giovanni, nata a Muggia il 29 giugno 1910 e residente ad Albaro, 29, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ignazio di Giovanni, nato il 14 maggio 1914, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(730)

N. 11419-1318.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Pecarich di Antonio, nato a Muggia il 27 settembre 1894 e residente ad Albaro, 266, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Pecarich nata Kolarich di Antonio, nata il 13 agosto 1895, moglie;
2. Severino di Mario, nato il 24 gennaio 1919, figlio;
3. Lino di Mario, nato il 16 febbraio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(731)

N. 11419-1319.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Pecarich di Antonio, nato a Muggia il 22 aprile 1893 e residente a Fortezza, 314, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia Pecarich nata Dellasanta di Giovanni, nata il 26 maggio 1892, moglie;
2. Quirina di Lorenzo, nata il 18 ottobre 1919, figlia;
3. Laura di Lorenzo, nata l'8 gennaio 1914, figlia;
4. Lucia di Lorenzo, nata l'8 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(732)

N. 11419-1323-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Zora Furlanich fu Lorenzo, nata a Decani il 15 febbraio 1907 e residente ad Albaro, 328, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(737)

N. 11419-1323-2.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Carolina Babich di Pietro, nata a Decani il 27 agosto 1910 e residente ad Albaro, 328, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(738)

N. 11419-1324.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittoriano Pecchiarich di Giovanni, nato a Muggia il 23 marzo 1904 e residente ad Albaro, 227, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Rosalia Pecchiarich nata Bosich di Antonio, nata il 7 dicembre 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(739)

N. 11419-1325.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Peciarich di Giovanni, nato a Muggia il 13 dicembre 1892 e residente ad Albaro, 204, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Peciarich nata Trippar di Giovanni, nata il 27 marzo 1900, moglie;
2. Alma di Vittorio, nata il 25 ottobre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(740)

N. 11419-1326.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Perich di Antonio, nato a Montona il 15 aprile 1900 e residente a Piasò 504, è restituito nella forma italiana di « Pieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(741)

N. 11419-1199.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Miloch di Giuseppe, nato a Muggia il 15 maggio 1895 e residente ad Albaro 325, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Veronica Miloch n. Zupin di Giovanni, nata il 15 ottobre 1901, moglie;
2. Giustina di Giusto, nata il 4 dicembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(742)

N. 11419-1200.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Miloch di Giuseppe, nato a Muggia il 18 maggio 1900 e residente a Barisoni 253, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Maria Miloch nata Paolich di Giovanni, nata il 2 agosto 1900, moglie;
2. Irma di Guglielmo, nata il 4 luglio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(743)

N. 11419-1294

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Peciarich di Giovanni, nato a Muggia il 2 settembre 1854 e residente ad Albaro, 46, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(766)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 48.

Media dei cambi e delle rendite
del 27 febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.71
Inghilterra (Sterlina)	59.62
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	377 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.68
Cecoslovacchia (Corona)	48.65
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.67
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.64
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.01
Olanda (Fiorino)	7.89
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159 —
Svezia (Corona)	3.085
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.875
Id. 3,50 % (1902)	87.425
Id. 3 % lordo	65.75
Prestito Conversione 3,50 %	91.425
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.225
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.75
Id. id. id 1940	105.425
Id. id. id 1941	105.625
Id id. id. 1943	99.25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.20

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà intellettuale

ELENCO n. 2/1934 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
10 gennaio 1933	Fratelli Bertoli, ad Omegna.	Dispensa a ghiacciaia (modello).	10571
11 » »	Benotto Giacinto e Benotto Cesare, a Torino	Sopporto per leva di comando dei freni e simili (modello).	10572
5 » »	Repetto Giacomo, a Genova.	Stringa elastica con fermaglio mobile per calzatura (modello).	10573
17 » »	Piovesana Giuseppe, a Genova.	Fanale elettrico indicatore per cicli e motocicli (modello).	10574
25 » »	Ascarelli Enrico, a Roma.	Sopporto da ruota per automobile Fiat 508-Balilla (modello).	10575
27 » »	Ramsden Louis Alfred e Ford Harry, a Failsworth, Lancaster (Gran Bretagna).	Lampadina elettrica ad incandescenza (modello).	10576
30 » »	The Associated Equipment Company Ltd., a Sonthall, Middlesex (Gran Bretagna).	Veicolo automobile pubblico (autobus) a due piani (modello). (Rivendicazione di priorità dall'11 novembre 1932).	10577
31 » »	Ditta Fratelli De Giacomi fu Domenico, a Livorno.	Bottiglia per vermouth (modello)	10578
1° febbraio	Fighiera Pierre e Fighiera Tony, a Nizza (Francia).	Ornamento per cestini di fiori costituito da una cicogna di legno (modello).	10579
6 » »	Guggeri Giovanni, a Roma.	Ciondolo rappresentante una scarpa per lo sport del calcio, unito al pallone montato su cartoncino supporto (modello).	10580
7 » »	Schriftguss A. G .vorm Brüder Butter, a Dresden (Germania).	Carattere tipografico (disegno).	10581
7 » »	Schriftguss A. G .vorm Brüder Butter, a Dresden (Germania).	Carattere tipografico (disegno).	10582
7 » »	Schriftguss A. G .vorm Brüder Butter, a Dresden (Germania).	Carattere tipografico (disegno).	10583
7 » »	Schriftguss A. G .vorm Brüder Butter, a Dresden (Germania).	Carattere tipografico (disegno).	10584
8 » »	Société: Gaz & Chaleur, a Neuilly Sur Seine (Francia).	Riscaldatore catalitico (modello). (Rivendicazione di priorità dal 7 ottobre 1932).	10585
1° » »	Gerli Mirocleto, a Milano.	Tappo metallico a vite per bottiglie e simili con sovratappo (modello).	10586
15 » »	Rosini Umberto e Forti Amelia, a Roma	Custodia per bandiera che può essere svolta ad uso di drappo da appoggiare sui davanzali di finestre e simili (modello).	10587
17 » »	Bossini del Vall Guido, a Ottawa (Canadà).	Riproduzione plastica di mausoleo (modello).	10588
16 gennaio »	Bonomi Vittorio, a Milano.	Aeroplano senza motore (modello).	10589
20 » »	Hunke Edoardo, a Milano.	Porta sapone in ghisa smaltata per gabinetti da bagno e simili (modello).	10590
20 » »	Hunke Edoardo, a Milano.	Porta spazzolini e simili in ghisa smaltata specialmente per gabinetti da bagno (modello).	10591
20 » »	Hunke Edoardo, a Milano.	Mensola per bracci di supporto in ghisa smaltata specialmente per gabinetti da bagno (modello).	10592

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
20 gennaio 1933	Hunke Edoardo, a Milano.	Mensoletta in ghisa smaltata specialmente per gabinetti da bagno e simili (modello).	10593
20 » »	Hunke Edoardo, a Milano.	Porta sapone a vaschetta di ghisa smaltata (modello)	10594
20 » »	Hunke Edoardo, a Milano.	Porta sapone a bacinella di ghisa smaltata (modello).	10595
20 » »	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per biciclette (disegno).	10596
21 » »	Thonet-Mundus A. G., a Zurigo (Svizzera).	Tavola per esercizi ginnastici (modello).	10597
21 » »	Thonet-Mundus A. G., a Zurigo (Svizzera).	Tavolino per anticamera abbinato con porta ombrelli (modello).	10598
28 » »	Villa Giuseppe, a Milano.	Ciondolo in forma di burattino (modello).	10599
28 » »	Botticella Arnaldo a Milano.	Portabiglietti con chiusura a scatto (modello).	10600
31 » »	Ditta: Ing. Francioni & C., a Milano.	Piccola testa terminale (muffoletta) per cavetti o tubi di canalizzazioni elettriche in genere (modello).	10601
31 » »	Benfenati Amleto, a Milano.	Laminetta per ricoprire l'orlo dei bicchieri, delle tazze od altri oggetti destinati ad uso comune (modello).	10602
2 febbraio »	Ditta: Carlo Zucca, a Milano.	Bottiglia di vetro bianco ghiacciato per bibita: Rabarbaro-soda (modello).	10603
4 » »	Bernasconi Angelo, a Milano.	Supporto per sagoma per stirare e presentare calze (modello).	10604
4 » »	Massaron Emilio, a Milano.	Borsetta per signora (modello).	10605
7 » »	Gebr. Putzler Glashüttenwerke G. m. b. H., a Tensig (Germania).	Globo per lampadari (modello).	10606
8 » »	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	10607
10 » »	Giuntoli Bruno, a Milano.	Spremi agrumi, uva e frutta in genere (modello).	10608
11 » »	Ditta: Angelo Forzani, a Milano.	Zuccheriera (modello)	10609
11 » »	Ditta: Angelo Forzani, a Milano.	Caffettiera (modello).	10610
14 » »	Ercoli Ersilio, a Milano.	Placca commemorativa del 19° centenario della morte del Redentore (modello).	10611
15 » »	Pradelli Edoardo, a Milano.	Dispositivo di arresto per tendine di automobili (modello).	10612
18 » »	Società Anonima Manifattura Italiana Carte e Affini, a Milano.	Sputacchiera costituita da una scatola di carta (modello).	10613
18 » »	Società Anonima Manifattura Italiana Carte e Affini, a Milano.	Bicchiere di carta impermeabilizzata con manico pieghevole (modello).	10614
4 gennaio »	Reverberi Aldo, a Torino.	Supporto snodato per l'ombrello applicabile ai cicli in genere (modello).	10615
23 » »	Rosso Mario, a Torino.	Boccetta (modello).	10616
1° febbraio »	Fiat Società Anonima, a Torino.	Albero a gomiti per motore a combustione interna (modello).	10617
1° » »	Fiat Società Anonima, a Torino.	Biella per motore a combustione interna (modello).	10618
1° » »	Fiat Società Anonima, a Torino.	Stantuffo per motore a combustione interna (modello).	10619
1° » »	Fiat Società Anonima, a Torino.	Volante per motore a combustione interna (modello).	10620

Data del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
1° febbraio 1933	Fiat Società Anonima, a Torino.	Albero a gomiti per motore a combustione interna (modello).	10621
1° » »	Fiat Società Anonima, a Torino	Gruppo cilindri con basamento di un motore a combustione interna (modello).	10622
2 » »	S.I.A.T.A. Soc. Italiana Applicazioni Tecniche Automobilistiche, a Torino.	Testa per motori a scoppio con valvole in testa (modello).	10623
3 » »	Pastore Benedetto, a Torino.	Legaccio in lamiera stampata per nodo di serrande a maglia (modello).	10624
3 » »	Pastore Benedetto, a Torino.	Legaccio in ferro cordonato per nodo di serrande a maglia (modello).	10625
7 » »	Metallwerk A. Bartosik & Co. a Luckenwalde, Mark (Germania).	Attaccapanni (modello).	10626
9 » »	Soc. An. Sicma, a Torino.	Cucina economica (modello).	10627
6 aprile »	Guaitini Pietro, a Roma.	Motore azionato automaticamente da pesi (modello).	10628
4 maggio »	Bottaccini Galliano, a Milano.	Distintivo (modello).	10629
1° giugno »	Industria Italiana Cappelli, Levati, Celtino, Macchi, a Monza (Milano). Soc. An. Barbisio Milanaccio & C., ad Andorno Micca.	Cappello da uomo (modello)	10630

Roma, addì 24 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore: A. JANNONI.

(5597)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diritto di calo della tonnarella di Gallipoli.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, in data 16 gennaio 1934-XII, registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio successivo, Bilancio comunicazioni, registro n. 18 Marina mercantile, foglio n. 50, è stato riconfermato al comune di Gallipoli, il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di calo della tonnarella di Gallipoli.

Il punto di attacco del pedale, l'orientamento e la lunghezza di esso, la estensione, la configurazione e l'orientamento delle reti dovranno essere conformi all'annessa planimetria, vistata dall'Ufficio del Genio civile di Lecce il 31 dicembre 1933-XII.

È riconosciuta a favore della tonnarella di Gallipoli la distanza di rispetto stabilita dall'art. 18 del regolamento sulla pesca marittima, approvato col R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, nei riguardi del calo di nuove tonnare e cioè di 5 km. sopravento e di un km. sottovento da calcolarsi dal punto d'imboccatura della rete, restando esclusa la protezione stabilita dall'art. 20 del regolamento stesso e dal R. decreto 2 febbraio 1902, n. 44.

A cura e spese del proprietario della tonnarella e con l'assistenza di un ufficiale di porto e di un funzionario del Genio civile, dovranno essere fissati a terra appositi pilastri indicanti il punto di attacco del pedale e le linee determinanti la distanza di rispetto nei punti fissati dalla predetta planimetria, facendone menzione in apposito verbale. Sui predetti pilastri saranno scritte rispettivamente le seguenti leggende:

« Tonnarella di Gallipoli » « Limite di sopravento della distanza di rispetto della tonnarella di Gallipoli » - « Limite di sottovento della distanza di rispetto della tonnarella di Gallipoli ».

L'esercizio della tonnarella avverrà ogni anno dal mese di marzo al novembre; il proprietario dovrà preavvisare, almeno 15 giorni prima del calo, la Capitaneria di Brindisi. Allo spirare del termine del calo, la tonnarella sarà salpata ed ogni occupazione rimossa, in modo che lo spazio acqueo occupato dalla tonnarella sia completamente sgombro da ogni ordegno da pesca e di qualsiasi altro materiale che potesse essere stato collocato in fondo al mare.

Durante l'esercizio della tonnarella, questa dovrà essere segnalata secondo le norme che saranno dettate dall'Amministrazione marittima; in caso di spostamento e di distruzione dei segnali, il proprietario della tonnarella dovrà provvedere perchè vengano subito rimessi a posto i primitivi o ne siano collocati dei nuovi.

L'esercizio della tonnarella è subordinato inoltre all'osservanza di tutte le norme e limitazioni esistenti nelle leggi e nei regolamenti concernenti la pesca e la polizia marittima e di quelle che potessero essere nel futuro emanate in materia.

Il comandante del Porto di Brindisi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

(5579)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di irrigazione di Gavonata con sede in Cassine (Alessandria).

Con R. decreto 21 dicembre 1933 registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1934, registro n. 3, foglio n. 1, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato ampliato di ettari 11.92.49 ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il comprensorio del Consorzio di irrigazione di Gavonata, con sede in comune di Cassine, provincia di Alessandria.

(5575)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.